

Reclamo n. 399/2015/RADIO del 12 settembre 2015

Violazioni lamentate:

- **Presunta violazione del principio di oggettività (art. 4 cpv. 2 LRTV)**
- **Presunta violazione del principio di pluralismo (art. 4 cpv. 4 LRTV)**
- **Presunta violazione del principio di trasparenza (art. 4 cpv. 2 in fine LRTV)**

Trasmissione oggetto del reclamo:

RSI, Rete Uno, “Cronache della Svizzera Italiana” del 2 settembre 2015.

Riassunto della fattispecie

Il 12 settembre 2015 A. e B. inoltravano reclamo al Mediatore RSI contro un servizio giornalistico relativo a un processo che si era tenuto alla Pretura penale di Bellinzona, andato in onda durante l'edizione serale della trasmissione “*Cronache della Svizzera Italiana*” del 2 settembre 2015. Nel reclamo venivano segnatamente fatte valere delle presunte violazioni dei principi di oggettività e pluralismo per diversi motivi dei quali si dirà sotto. Nel reclamo si faceva inoltre valere una presunta violazione del principio di trasparenza, poiché la sentenza della Pretura penale sarebbe stata criticata e valutata come suscettibile di creare insicurezza in una determinata categoria di persone. I reclamanti rilevavano anche che nella trasmissione contestata si sarebbe dato voce soltanto al rappresentante di tale categoria, che esprimeva opinioni contrarie alla sentenza del Giudice e favorevoli alle persone condannate. I reclamanti osservavano inoltre che le altre parti in causa sarebbero state totalmente ignorate. In sede di osservazioni la RSI rilevava di aver chiesto un commento al rappresentante della categoria degli accusati con l'intenzione di “*punzecchiare*” sul tema l'intervistato. Inoltre aggiungeva che - se richiesto - avrebbe senz'altro concesso il diritto di risposta per correggere l'errata esposizione dei fatti. In conclusione la RSI ammetteva che su questo punto il reclamo era giustificato. Con la replica i reclamanti non si ritenevano tuttavia soddisfatti delle osservazioni della RSI e affermavano che il servizio contestato sarebbe stato allestito sulla base di informazioni non affidabili senza che i giornalisti avessero assistito direttamente al processo. Inoltre sostenevano che l'intervista al rappresentante della categoria menzionata non avrebbe dovuto essere mandata in onda. I reclamanti sollevavano obiezioni anche nei confronti della giornalista che aveva preparato il servizio e che avrebbe commesso un errore di valutazione giuridica del caso. La procedura veniva in seguito evasa con un Rapporto conclusivo del Mediatore sull'esito del reclamo ai sensi dell'art. 93 cpv. 3 della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV). Il reclamo contro la violazione del principio di oggettività veniva parzialmente accolto mentre su altri aspetti relativi al menzionato principio il Mediatore sollevava delle obiezioni, ritenendo il reclamo non fondato. Le obiezioni sulla violazione dei principi di trasparenza e pluralismo non venivano invece accolte.

Osservazioni

La presente procedura - che riguarda la cronaca giudiziaria - è particolarmente interessante. Nella propria decisione il Mediatore ha segnatamente espresso diverse opinioni e raccomandazioni che meritano attenzione e che vengono qui commentate.

Presunta violazione principio oggettività

Come indicato sopra la RSI ha ammesso che nel servizio in oggetto sono stati commessi degli errori nell'esposizione dei fatti, presentando le sue scuse ai reclamanti e ritenendo parzialmente giustificato il reclamo.

Sugli altri punti del reclamo relativi alla violazione del principio di oggettività il Mediatore ha stabilito quanto segue.

- 1) Secondo il Mediatore il fatto di aver menzionato solo un reato (il più grave) nel sommario della trasmissione non costituisce una violazione della LRTV in quanto si tratta del reato di maggiore interesse pubblico. Il Mediatore rileva inoltre che la violazione del principio in esame nel caso concreto non è in ogni caso data poiché anche gli altri reati (tranne uno) sono in seguito stati indicati nel servizio.
- 2) A mente del Mediatore l'utilizzo di determinati termini (contestati dai reclamanti) per descrivere la fattispecie non fornisce necessariamente sostegno alla versione degli accusati in quanto la responsabilità dei fatti in contestazione non viene attribuita ai reclamanti.
- 3) Il Mediatore ha anche rilevato che il servizio in esame non ha rovesciato il ruolo delle parti. Nel proprio Rapporto egli ha correttamente evidenziato che la narrazione della cronaca giudiziaria deve essere incentrata sul comportamento degli accusati (imputati al processo) e non sui reclamanti, che sono le vittime dei reati e che nella vicenda sono accusatori privati. Importante osservare che il Mediatore ha inoltre rilevato che anche dal punto di vista dell'interesse pubblico - pur avendo la massima sensibilità per le persone coinvolte - è giusto indicare che il comportamento scorretto è stato perseguito dalla Giustizia e non effettuare il servizio indicando esclusivamente la dinamica dei fatti.
- 4) Come correttamente rilavato dai reclamanti, Il Mediatore ha invece ritenuto errata una frase pronunciata dalla giornalista in quanto un termine aveva una connotazione soggettiva e non oggettiva (necessaria nel caso in esame).

Presunta violazione principi di trasparenza e pluralismo

I reclamanti hanno contestato la decisione di trasmettere una breve intervista al rappresentante della categoria degli accusati ed hanno rilevato che il menzionato rappresentante ha espresso opinioni contrarie alla sentenza del Giudice e favorevole solo ai condannati. I reclamanti ritengono anche che nel caso in esame vi sia stata una violazione del principio di pluralismo in quanto le altre parti non sono state ascoltate.

In merito si rileva che - secondo il Mediatore - nel caso in esame decisione di non proporre le reazioni delle parti a un processo penale dopo la sentenza è corretta, soprattutto quando la motivazione della stessa, come nel caso concreto, viene resa pubblica solo successivamente. Egli ha inoltre rilevato che non è opportuno che i diretti interessati continuino il dibattito fuori dal tribunale, commentando le decisioni dei Giudici sui mezzi di informazione.

Anche se non ha ritenuto il reclamo giustificato su questo punto, Il Mediatore ha in ogni caso stabilito che in concreto la scelta dell'interlocutore desta perplessità. Egli ha rilevato che era infatti prevedibile che il commento del rappresentante di una categoria fosse unilaterale. Inoltre - secondo il Mediatore - le domande andate in onda non hanno avuto alcuna connotazione critica ma sembrano addirittura aver fornito la (già scontata) risposta dell'interpellato. A mente del Mediatore un commento avrebbe potuto essere raccolto ad esempio intervistando un esperto di diritto penale.